

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	391
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CODIGNOLA e FUSARO: Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole d'avviamento professionale (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (446-B)	391
PRESIDENTE	391, 393, 394, 397, 398
FRANCESCHINI	392, 397, 398
FINOCCHIARO	392, 393
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	392, 393, 398
FUSARO, <i>Relatore</i>	393
PICCIOTTO	393, 396, 398
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	399

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bertè, De Zan, Racchetti, Reale Giuseppe e Savio Emanuela sono sostituiti, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente dai deputati Quintieri, Malfatti, Piccinelli, Folchi e Cavallaro Francesco.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (446-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro recante norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale, approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 settembre 1964 e modificato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 14 ottobre 1964.

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Desidero precisare agli onorevoli colleghi quali sono i motivi che mi hanno indotto a convocare la Commissione in un periodo di aggiornamento dei lavori della Camera.

La Commissione è stata convocata perché il provvedimento mi è parso di straordinaria urgenza in quanto esso si riferisce ad un numero notevole di insegnanti che senza questo intervento legislativo perderebbero addirittura la cattedra.

Comunico che la V Commissione Bilancio, investita del parere, si è espressa direttamente, per il tramite del suo Presidente, onorevole La Malfa, che ci ha inviato la seguente lettera: « Per corrispondere alle vive premure espresse da parte di codesta Commissione di merito al fine di sollecitare una definitiva approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: « Disposizioni sull'orario d'obbligo e sull'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata degli istituti d'istruzione tecnica, artistica e delle scuole secondarie di primo grado (C. n. 446-B) », già approvata dalla Camera e testé modificata dal Senato, posso anticipare che nulla osta, da parte della Commissione Bilancio, ad accogliere le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 7, in quanto queste costituiscono un aggiornamento e un perfezionamento della indicazione di copertura, quale formulata nel testo in precedenza approvato dalla Camera, fermo restando l'ammontare della maggiore spesa implicata e il riferimento alle corrispondenti maggiori entrate per fronteggiare il nuovo onere ».

In attesa del relatore, onorevole Fusaro, temporaneamente assente, per accelerare i tempi della discussione chiedo all'onorevole Franceschini, che ha seguito attentamente la questione, di voler rapidamente informare la Commissione sugli emendamenti che il Senato ha apportato alla proposta di legge da noi approvata.

FRANCESCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 446 ci è stata rinviata modificata dal Senato con dodici emendamenti, di cui alcuni di carattere assolutamente formale ed altri di carattere, invece, più sostanziale.

Il primo emendamento all'articolo 1 chiarisce la portata della dizione « istruzione artistica » modificandola in: « istituti e scuole d'arte »; e questo esplicita quanto noi intendevamo dire già con la precedente dizione.

Il secondo emendamento precisa il termine *a quo*: « a decorrere dal 1° ottobre 1964 », tale era anche la nostra non espressa

intenzione e cioè che questa legge cominciasse ad operare dal 1° ottobre di quest'anno, vale a dire dall'inizio dell'anno scolastico.

Il terzo emendamento, di portata sostanziale — sempre all'articolo 1 — dispone che resta fermo l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, mentre il testo da noi votato recava solo l'indicazione di sei ore settimanali di preparazione.

L'articolo 2 della legge testé citata del 1948, all'ultimo comma dispone: « Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive fissate dalla presidenza o dalla direzione, d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche ».

Il Senato ha avuto la preoccupazione di togliere dal testo il riferimento alle sei ore settimanali, in aggiunta alle 18, per approssimarsi di più alla sostanza del problema. Qual'è questa sostanza? La sostanza del problema è che l'insegnante tecnico-pratico, oltre a far lezione, deve anche provvedere alle esigenze materiali delle aziende, delle officine, dei laboratori, di gabinetti secondo le direttive fissate dalla Presidenza.

L'articolo 2 resta invariato fino al punto a). Al punto b) è stata apportata una modifica, richiedendosi che l'esercizio dell'insegnamento sia stato accompagnato da una qualifica non inferiore a buono ».

FINOCCHIARO. È la prima volta che introduciamo questo principio; l'emendamento in questione, quindi, non ha carattere sostanziale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 3 prevede la formazione di graduatorie provinciali per titoli ed anzianità; pertanto ai fini dei titoli occorre una qualifica.

FINOCCHIARO. Negli altri progetti di legge abbiamo sempre richiesto che la qualifica fosse non inferiore a valente: la modifica è sostanziale.

FRANCESCHINI. Al punto c) è abolita l'obbligatorietà del titolo di abilitazione; si chiede solo che gli interessati « abbiano una licenza di studi secondari superiore o dichiaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione II o, per quanto concerne gli Istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti »; questo emendamento probabilmente è stato adottato per consentire agli

insegnanti tecnico-pratici attualmente docenti presso gli istituti d'arte di rimanere in servizio.

PRESIDENTE. Poiché è presente il relatore onorevole Fusaro, ringrazio l'onorevole Franceschini per l'accurata illustrazione che ha fatto degli emendamenti agli articoli 1 e 2 del provvedimento e prego il Relatore di proseguire nell'esposizione.

FINOCCHIARO. A questo punto, se il Presidente me lo concede, desidero fare una riserva non di merito, ma di costume. Già la prima volta che esaminammo questo provvedimento fummo indotti ad approvarlo rapidamente data la sua urgenza; però il Senato non ha tenuto conto di questa nostra presunta urgenza e ci ha rinviato la proposta di legge con emendamenti non solo formali ma anche sostanziali, come quelli relativi alla qualifica, all'abilitazione ed al titolo valido per insegnare nelle scuole d'arte. E di nuovo ci si dice che dobbiamo frettolosamente approvare il provvedimento così come ci è stato rinviato dall'altro ramo del Parlamento per insegnare nelle scuole d'arte. Ora di nuovo per evitare ritardi. Ripeto che questa mia precisazione concerne solo il costume parlamentare; per quanto attiene al merito è chiaro che ormai occorre votare il provvedimento.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Poiché ho seguito la discussione, invero molto ampia, della proposta di legge al Senato, desidero ora dare qualche chiarimento.

Per quanto concerne la questione delle scuole d'arte, ci è stato fatto presente che in queste scuole vi sono insegnanti di arte applicata che in alcuni casi per poter insegnare non devono presentare alcun titolo di studio; per esempio, vi sono scuole di oreficeria o di orologeria dove finora è stato chiesto agli insegnanti solo di essere dei buoni orifici o dei buoni orologiai. Come sapete, anche l'istruzione artistica è soggetta a norme particolari che risalgono a tempi ormai lontani; accade quindi che si possa partecipare a concorsi per insegnare nelle scuole d'arte matematica, senza dover esibire un titolo di studio specifico; anche un autodidatta, quindi, se vince il concorso, può insegnare matematica nelle scuole d'arte. Naturalmente in seguito questa situazione muterà, ma attualmente le cose stanno così, anche perché le scuole d'arte risalgono a quelle che nel principio del secolo erano scuole artigianali, di origine comunale. Il provvedimento all'ordine del giorno è stato emendato perché questi insegnanti privi di titolo di studio si sareb-

bero altrimenti trovati espulsi dalle scuole d'arte senza avere alcuna possibilità di rientrarvi.

FINOCCHIARO. Mi rendo conto del significato dell'emendamento; ma questi insegnanti potranno andare nelle segreterie delle scuole medie o del Provveditorato agli studi in una condizione diversa. In questo modo deroghiamo ai principi generali creando precedenti che verranno certamente invocati in altre occasioni.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Appunto per evitare questo il Senato ha introdotto all'articolo 5 un comma aggiuntivo per precisare che « nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore ».

FINOCCHIARO. Come ho già detto la mia era una riserva non di merito, ma di costume. Nella precedente discussione del provvedimento rinunciammo ad inserire emendamenti per non prolungare l'iter della proposta di legge.

PICCIOTTO. Approfitto della pausa che il Presidente ci consente di fare, prima che prenda la parola il Relatore, onorevole Fusaro. Noi siamo chiamati ad approvare questa legge rinviataci dal Senato, in un momento particolare per la scuola; momento che ci sconsiglia di rimandarne ancora l'approvazione definitiva. Riconosco la fondatezza di queste esigenze. Preannuncio che al momento opportuno chiederò la parola per dichiarazione di voto, per ribadire almeno taluni nostri giudizi — che consideriamo sempre validi — sulla legge stessa.

PRESIDENTE. Tengo conto delle dichiarazioni dell'onorevole Picciotto che potrà prendere la parola, ovviamente, in sede di dichiarazione di voto per esprimere il parziale dissenso che già ha anticipato nei confronti del provvedimento.

FUSARO, Relatore. Ringrazio anch'io l'onorevole Franceschini per l'illustrazione accurata che ha fatto delle modificazioni apportate dal Senato ai primi due articoli della proposta di legge, e mi scuso del ritardo nel quale sono incorso per motivi di forza maggiore. Gli emendamenti apportati dal Senato all'articolo 3 conferiscono secondo me una maggior precisione al testo della legge. Infatti mentre noi avevamo approvata la dizione: « tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67, il Senato ha precisato: « ...tutti i posti che si renderanno comunque disponi-

bili in ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66, 1966-67. L'emendamento prevede inoltre la formazione di graduatorie provinciali per le nomine ed istituisce l'obbligo della domanda per gli interessati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Aggiungo che da un certo punto di vista anche questa graduatoria prevista dal Senato diviene superflua, in quanto già noi all'articolo 5 disponevamo nel senso che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale. Comunque con l'emendamento apportato il Senato ha ottenuto lo scopo di garantire una maggiore precisione della legge.

Infine all'articolo 5 il Senato con un nuovo emendamento ha previsto che nei posti di organico della carriera di concetto, potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

In sostanza, ritengo che tutte le modifiche apportate dal Senato possano avere la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge. Nella seduta dell'11 settembre 1964, la nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali d'insegnamento e di 6 ore settimanali di preparazione.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

La corrispondente VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1° ottobre 1964, è di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore

eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti di arte che non abbiano trovato o non trovano impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano l'abilitazione se richiesta, o una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2^a;

d) non esercitino altra attività professionale.

Il Senato lo ha così modificato:

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di

stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2^a o, per quanto concerne gli Istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti;

d) non esercitino altra attività professionale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

La nomina, di cui al precedente articolo, viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67.

Qualora, malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

La nomina, di cui al precedente articolo, sarà effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67. La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, negli anni scolastici 1964-66 e 1965-66, malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonché la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la nomina e la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonché la ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi. Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 2.041.400.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio 1965 si provvede con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, valutato in lire 2 miliardi 41.400.000 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, valutato in lire 8.407.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

PICCIOTTO. Signor Presidente, noi abbiamo apprezzato la sua sollecitudine nel convocare la Commissione, data la situazione di estrema urgenza che caratterizza il provvedimento. In effetti, solo approvando la legge quest'oggi si può andare incontro alle richieste della categoria ed alle esigenze della scuola.

Questo non significa, però, che al momento in cui ci accingiamo a votare, noi modifichiamo il giudizio già espresso sulla proposta di legge quale era stata approvata da questa Commissione, né significa che noi ci rimangiamo quei rilievi che i colleghi della nostra parte al Senato hanno già espresso in quella sede.

Riteniamo anzi impossibile nascondere a noi stessi le riserve avanzate del resto da ogni parte in questa Commissione e successivamente al Senato; da ogni parte si è riconosciuto che la proposta di legge nel testo attuale

è inadeguata rispetto al problema delle categorie interessate e direi che in questo quadro si inserisce come elemento di esasperazione e di gravità l'atteggiamento del Governo, il quale, durante la discussione al Senato, ha respinto un ordine del giorno con cui lo si impegnavamo a presentare ulteriori provvedimenti ai fini di una sistemazione generale della categoria.

Questo è un elemento di gravità, è un elemento che non può non preoccupare quanti abbiano seguito e seguano i problemi del settore.

In secondo luogo riteniamo che sia impossibile non esprimere delle profonde riserve sulle modifiche apportate dal Senato — e siamo d'accordo su questo con l'onorevole Finocchiaro — relativamente all'articolo 1.

Noi non avevamo accettato il principio delle 18 ore più sei in quanto ci siamo battuti e ci battiamo per il principio delle 18 ore. A nostro giudizio il Senato, richiamandosi alla legge n. 1277, del 1948, ha fatto sì che la situazione rimanesse aperta all'arbitrio, alle iniziative, alle richieste, agli abusi degli stessi presidi. Ed analoghi rilievi possono farsi su tutte le altre modifiche apportate dal Senato.

Pertanto il nostro voto è favorevole perché non vogliamo deludere l'attesa che si è creata nella categoria; ma esprimiamo questo voto con ampie riserve; dico anzi che il nostro voto è condizionato da un'esplicita richiesta che rivolgiamo al Governo per l'immediata applicazione della legge, allo scopo di farla applicare immediatamente non soltanto per quanto concerne il principio generale delle 18 ore, che intanto è stato già applicato nella scuola, ma anche per risanare — nei limiti delle possibilità della legge stessa — la grave situazione che, a nostro giudizio deriva da una procedura errata e dal notevole ritardo di cui ci si è resi colpevoli nel prendere i provvedimenti indispensabili a favore della categoria, e infine dallo stato di enorme confusione che esiste al momento nella scuola media italiana.

Desidero ancora richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che a questi insegnanti è stata inviata una lettera di licenziamento da parte dei presidi, il cui compito, come l'onorevole Sottosegretario sa, era invece quello di comunicare la riduzione dell'orario di lavoro, in attesa che il Ministero e il provveditorato intervenissero per sanare la situazione.

Vi è stato poi un ritardo notevole, che oggi può essere, in base all'immediata applicazione di questo provvedimento, in parte corretto. Infatti se è vero che con le circo-

lari n. 301 e 309 del luglio 1964 il Ministero aveva dato disposizione di immediato assorbimento di questi insegnanti, è anche vero che alla data del 1° ottobre era impossibile ottemperare a tale disposizione, mancando il quadro reale delle cattedre e dei posti.

Occorre rilevare poi che il Ministero ha realizzato un assurdo giuridico rendendo obbligatoria l'assunzione di questi insegnanti con una semplice circolare, quando gli Istituti professionali hanno per legge il diritto di assumere direttamente i propri insegnanti; e tale diritto è modificabile solo con legge, non con circolari.

Inoltre il Provveditorato agli studi ha dato un'errata interpretazione alla disposizione del Ministero di mantenere in servizio gli insegnanti negli Istituti professionali e di avviamento o delle scuole medie; tale principio è stato applicato in ordine di preferenza, per cui non vengono accolte e soddisfatte certe richieste giuste — dal punto di vista umano e giuridico — di numerosi colleghi di ruolo.

Vi è poi uno stato di confusione per il principio delle classi omogenee o di raggruppamento, principio che ha creato nelle scuole medie un clima da campo di concentramento; questa separazione dei bambini non risponde neppure ad un'esigenza pedagogica. Questo principio è stato adottato su richiesta dei sindacati per aumentare le possibilità d'impiego degli insegnanti, ma ha determinato una forte contrazione delle ore di insegnamento e quindi l'espulsione dalle scuole di un numero maggiore di insegnanti. Sono state istituite le classi omogenee anche nelle terze classi di avviamento e nelle terze medie sperimentali.

È in questa situazione che sarà applicata la proposta di legge che stiamo per votare; ritengo che i suoi limiti e difetti potranno essere contemperati da certe direttive che il Ministero potrebbe dare immediatamente. Anzitutto, per alleviare lo stato di estremo disagio che esiste attualmente nelle scuole, occorrerebbe annullare l'efficacia delle lettere di licenziamento che i presidi hanno fatto pervenire agli insegnanti. In secondo luogo occorre procedere alle nomine immediate in riferimento ai posti previsti dagli articoli 1 e 2, tanto più che vi sono richieste da parte di insegnanti che desiderano trasferirsi nelle segreterie delle scuole e nei posti di lavoro disponibili presso il Provveditorato agli studi.

Infine ritengo che si dovrebbe tornare al principio delle classi miste e che il Governo dovrebbe ripristinare tale principio nelle terze

classi di avviamento e nelle terze medie sperimentali. Questo permetterebbe di accrescere il numero delle ore di insegnamento e renderebbe possibile l'assorbimento di un maggior numero di insegnanti.

Infine, poiché non sarà possibile conferire a tutti gli insegnanti le 18 ore di insegnamento, il Ministero potrebbe anche impartire direttive in base alle quali questi insegnanti potrebbero rimanere a disposizione della scuola fino al completamento delle 18 ore, sostituendo l'insegnamento con attività integrative.

Con questo rilievo che noi facciamo alla legge nel suo complesso e alle modifiche apportate dal Senato, e soprattutto con le esplicite richieste di intervento che formuliamo al Governo per risanare immediatamente la situazione di disagio nella scuola, annuncio il nostro voto favorevole all'attuale proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che è stato presentato il seguente ordine del giorno firmato dai deputati Romanato, Franceschini, Rampà, Leone Raffaele e Fusaro:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge Coddignola e Fusaro, n. 446-B, nel timore che le norme in essa contenute non siano sufficienti ad assicurare il reimpiego a tutti gli insegnanti delle materie di cui all'articolo 2 della proposta stessa,

invita il Governo

a predisporre fin d'ora gli ulteriori eventuali provvedimenti che si rendono necessari ».

FRANCESCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno è motivato in sostanza dal fatto che la Commissione si rende conto che la proposta di legge numero 446-B testé approvata, così come è stata lungamente elaborata, profondamente emendata e discussa, prima dalla nostra Commissione e poi dall'altro ramo del Parlamento, è senza dubbio una legge di emergenza, una legge imposta dall'evidenza degli inconvenienti determinatisi dopo l'applicazione della legge n. 1859, del 1962, istitutiva della nuova scuola media.

Come legge di emergenza essa è — direi ovviamente — lacunosa e presenta anche qualche oscurità che certamente il Ministero non mancherà di chiarire nel corso della sua prima applicazione.

Detto questo, tuttavia, non possiamo non sottolineare che questa legge — la quale mediante una spesa di 10 miliardi reperisce ben

5620 posti di lavoro sia per insegnanti tecnico-pratici esclusi dalla scuola media, sia per insegnanti di materie sacrificate dalla stessa legge istitutiva della scuola media — rappresenta uno strumento efficace per interpretare le aspirazioni più angosciose della categoria insegnante.

Oltre a ciò voglio mettere in rilievo che questa proposta di legge da noi oggi approvata, appaga il desiderio da lunghi anni espresso dalla categoria degli insegnanti tecnico-pratici, riducendo il loro orario di lavoro d'obbligo.

Pertanto non possiamo non salutare, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, questa proposta di legge come un passo in avanti verso una sistemazione della scuola e soprattutto della scuola professionale, che noi auspichiamo divenga realtà con la presentazione, discussione ed approvazione di un prossimo disegno di legge.

In questo senso l'ordine del giorno che reca come prime firme quella dell'onorevole Romano e la mia, si preoccupa di quelle che possono essere le conseguenze non del tutto positive — o non sufficientemente positive, di questa iniziativa, invitando il Governo ad adottare quelle ulteriori provvidenze che esso ritenga opportune per soddisfare le esigenze cui ho già accennato.

PICCIOTTO. Vorrei proporre una modifica all'ordine del giorno, nel senso di sostituire « invita il Governo » con un « impegna il Governo ».

FRANCESCHINI. Vorrei far rilevare all'onorevole Picciotto che in questa sede, noi approviamo una proposta di legge e non un disegno di legge governativo. Possiamo stimolare il Governo a prendere iniziative, non possiamo impegnarlo senza mortificare il suo diritto ad assumere le iniziative che crede. Pertanto lascerei l'« invita ».

PRESIDENTE. Abbiamo detto altre volte (e lo si è detto anche in Aula), che il Parlamento non può « impegnare » il Governo a presentare un disegno di legge, anche perché il Parlamento stesso gode del potere di iniziativa legislativa.

PICCIOTTO. Non insisto.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

Desidero altresì brevemente esprimere la soddisfazione del Governo per la favorevole disposizione di questa Commissione ad approvare la proposta di legge. Essa è sufficiente o insufficiente ed in che misura eventualmente è insufficiente a fronteggiare la situazione?

Io non credo di poterlo dire e non credo che alcuno in questo momento lo possa dire.

Se queste provvidenze siano insufficienti ed in che misura eventualmente lo siano lo si potrà vedere fra alcuni giorni, quando cioè coloro che potranno usufruire delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 avranno presentato le domande. In quel momento, e proprio attraverso le domande, potremo fare un censimento di quanti si vengono a trovare nelle condizioni previste da questa proposta di legge e potremo misurare se essa sia adeguata o meno alle necessità.

Ho accettato come raccomandazione l'ordine del giorno che è stato presentato perché è chiaro che qualora il fenomeno dovesse rivelarsi di più vaste proporzioni certamente dovremo prendere i provvedimenti opportuni.

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 1, cui ha fatto riferimento l'onorevole Picciotto, desidero dire che essa risponde esattamente al punto di vista ed al desiderio formalmente espresso anche per iscritto da tutti i sindacati della categoria per cui non possiamo andare addirittura al di là di quello che gli stessi interessati chiedono.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Picciotto circa l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero a tutti gli istituti ed anche a quelli professionali affinché facciano posto a questi insegnanti tecnico-pratici, vorrei osservare che ogni istituto è istituito da un decreto del Presidente della Repubblica e che è anche un decreto del Presidente della Repubblica quello che prevede che gli insegnanti tecnico-pratici della ex-scuola di avviamento vadano negli altri istituti.

La nostra richiesta è voluta essere un richiamo al senso di responsabilità dei consigli di amministrazione perché in luogo di assumere persone che non hanno mai servito la scuola, assumano, invece, persone che l'hanno già servita e che, per questo fatto, hanno obiettivamente dei titoli di preferenza.

Per quanto riguarda, poi, le proposte che sono state fatte di lasciare in servizio tutti coloro che insegnavano in attesa di ulteriore sistemazione, onorevole Picciotto, debbo dire che tali proposte non possono farsi senza la responsabilità dei capi d'istituto ed eventualmente dell'organo che a ciò li impegnasse.

Ciò può avvenire solo se vi sono delle ore d'insegnamento da coprire.

PICCIOTTO. L'insegnante può essere adoperato per attività integrative.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto alle attività integrative, onorevole Picciotto, vi è uno stan-

ziamento preciso in bilancio e non si può andare al di là di esso; lo stanziamento sarà utilizzato completamente, ma naturalmente non basterà a fare corrispondere lo stipendio a tutti coloro che rimanessero fuori dell'insegnamento.

Quanto alla nomina immediata abbiamo fatto sapere ai provveditori che essi possono assumere qualcuno che sia rimasto fuori dell'insegnamento, ma a titolo assolutamente provvisorio, perché la legge che stiamo approvando prevede una graduatoria provinciale ed i posti devono essere assegnati rispettando questa graduatoria provinciale; comunque, a queste condizioni, abbiamo dato autorizzazione ad assumere il personale che sia disponibile, sempre nell'ambito di queste categorie.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

PROPOSTA DI LEGGE:

CODIGNOLA e FUSARO: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di

nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (446-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abate, Berlinguer Luigi, Borghi, Buzzi, Codignola, Dell'Armellina, Folchi, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Leone Raffaele, Malagugini, Malfatti, Picciotto, Pitzalis, Piccinelli, Quintieri, Rampa, Cavallaro Francesco, Scionti e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI